

Assicurazione Danubio Conducente

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
-DIP aggiuntivo Danni-

Compagnia: Donau Versicherung AG
Vienna Insurance Group
Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto: Danubio Conducente

Data documento: 01.01.2019



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Donau Versicherung AG – Vienna Insurance Group.

Sede legale e direzione generale in Schottenring, 15, 1010 Vienna (Austria);

Sede secondaria (Rappresentanza Generale per l'Italia) in Via B. Quaranta, 45, 20139 Milano, tel.: +39028975691, fax n.: +390289756920;

Sito internet: www.donauassicurazioni.it; e-mail: info@donauassicurazioni.it; PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it.

La Compagnia esercita la propria attività in base all'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di Vigilanza per le Assicurazioni in Austria, denominata "Finanzmarktaufsicht – FMA".

La Compagnia è ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento, ai sensi dell'Articolo 23 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 ("Codice delle Assicurazioni Private"), ed è iscritta nell'Elenco I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS con il Codice Impresa D867R al n. I.00067.

L'ammontare del patrimonio netto della Compagnia risultante dall'ultimo bilancio approvato nel 2017 è di 90,65 milioni di Euro (di cui € 62,05 milioni per il ramo danni ed € 28,60 milioni per il ramo vita).

Il capitale sociale è pari a 16,57 milioni di Euro (di cui € 10,36 milioni per i rami danni ed € 6,21 milioni per i rami vita).

Il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 74,08 milioni di Euro (di cui € 51,70 milioni per i rami danni ed € 22,38 milioni per i rami vita).

L'indice di solvibilità della gestione danni è pari al 229,20%.

Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), sono disponibili sul sito al seguente link: <https://www.donauversicherung.at/die-donau/unternehmensberichte/>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Questa polizza assicura gli infortuni automobilistici, intendendosi per tali quelli avvenuti a seguito di un incidente di circolazione occorso all'autovettura indicata in polizza, esclusa ogni altra causa o circostanza, occorsi al conducente oppure ai trasportati.

È considerato Infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali, per conseguenza diretta ed esclusiva, abbiano determinato la morte oppure l'Invalidità permanente.

Al contratto si applica la legge italiana.

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

ALTRE GARANZIE SEMPRE OPERANTI:

RISCHIO GUERRA	La garanzia si intende estesa agli infortuni derivanti da stato di Guerra per il periodo massimo di 15 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero.
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO	<p>1. Spese mediche resesi necessarie, secondo prescrizione medica, al fine di eliminare le conseguenze dell'Infortunio. Tra queste rientrano anche i costi di trasporto dell'infortunato, di primo acquisto di arti artificiali, protesi dentarie o ulteriori ausili necessari a giudizio del medico. Non danno diritto al rimborso i costi sostenuti per recarsi nei luoghi di cure termali o in luoghi di riposo e i relativi soggiorni, costi di riparazioni o di sostituzione di protesi dentarie, arti artificiali o altri ausili artificiali. Le spese sostenute per trattamenti di medicina tradizionale cinese allo scopo dell'eliminazione dei postumi dell'Infortunio vengono riconosciuti, anche senza prescrizione medica, nella misura del 20% della somma assicurata.</p> <p>2. Spese di salvataggio e recupero che si rendono necessarie qualora l'Assicurato:</p> <p>a. abbia subito un Infortunio o si trovi in situazione di emergenza in acqua o in montagna e, ferito o non ferito, debba essere recuperato;</p> <p>b. sia deceduto in seguito ad un Infortunio o in seguito ad una situazione di emergenza in acqua o in montagna e debba essere effettuato il suo recupero;</p>

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683



	Per costi di salvataggio e recupero si intendono i costi documentati per la ricerca dell'Assicurato ed il suo trasporto fino alla strada transitabile o all'ospedale più vicino al luogo dell'Infortunio. 3. Spese di trasporto: le spese relative al trasporto dell'Assicurato, qualora l'Infortunio sia avvenuto fuori dal luogo di residenza dello stesso, dal luogo dell'Infortunio ovvero dall'ospedale nel quale l'Assicurato sia stato trasportato dopo il Sinistro, fino al luogo di residenza ovvero all'ospedale più vicino a questo. In caso di Infortunio mortale vengono riconosciuti anche i costi di trasporto della salma fino al luogo di ultima residenza in Italia.
SPESE DI RIMPATRIO	Qualora dall'Infortunio derivi una Invalidità Permanente indennizzabile ai sensi della Polizza superiore al 5%, e lo stesso Infortunio richieda l'immediato rimpatrio dell'Assicurato infortunato con il mezzo di trasporto più idoneo, la Società provvederà a rimborsare le spese sostenute fino alla concorrenza di €. 2.500,00, su presentazione di regolare documentazione.
FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI	Le suddette coperture sono prestate con specifiche franchigie, scoperti e massimali per il dettaglio dei quali si rinvia alla scheda di polizza. Non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore alla percentuale riportata nella scheda di polizza. Se essa risulterà superiore a detta percentuale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.
RIVALSE	La Società rinuncia a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di rivalsa che le compete ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'Infortunio.
FORO COMPETENTE	Nel caso in cui il Contraente/Assicurato sia Consumatore ai sensi di legge il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo in Italia del Contraente. Nel caso in cui il Contraente/Assicurato non sia Consumatore ai sensi di legge il foro competente è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello ove ha sede l'Intermediario cui è affidata la gestione del Contratto.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Relativamente alla garanzia infortuni non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Ci sono limiti di copertura?

! Ulteriori casi di limitazioni

- ! L'assicurazione è valida unicamente per gli infortuni automobilistici, intendendosi per tali quelli avvenuti a seguito di un incidente di circolazione occorso all'autovettura indicata in polizza esclusa ogni altra causa o circostanza, la garanzia della presente polizza è prestata nei confronti delle persone aventi età inferiore ai 75 anni e che al momento del sinistro si trovano a bordo dell'autovettura indicata. Come specificato sul frontespizio, costoro si intendono assicurate in qualità di:
 - o conducente, mentre si trova alla guida della vettura, purché munito della prescritta abilitazione;
 - o trasportati, nessuno escluso;
- ! Qualora al momento del sinistro, il numero delle persone a bordo del veicolo garantito sia superiore a quello dei posti previsti dal libretto di circolazione, oppure fissato da leggi e regolamenti, i capitali individualmente assicurati verranno ridotti in proporzione al rapporto fra il numero indicato nell'anzidetto documento e quello delle persone effettivamente occupanti il veicolo;
- ! Il Contraente è esonerato dal dichiarare le generalità delle persone assicurate con l'intesa che, se al momento del sinistro i passeggeri dell'autovettura sono in numero superiore ai posti dichiarati e risultanti dal libretto di circolazione, le somme assicurabili per ogni persona sono proporzionalmente ridotte. La Società calcolerà quindi tali somme nella proporzione risultante fra il numero dei posti dichiarati ed il numero delle persone effettivamente trasportate;
- ! Il diritto di reclamare le indennità a favore delle persone colpite da infortunio e dei loro eredi compete soltanto al Contraente od ai suoi aventi diritto ed il pagamento degli indennizzi può venire effettuato soltanto per il suo/loro tramite e con l'intesa che il Contraente/aventi diritto, per le somme così percepite, rilasceranno regolare atto ampiamente liberatorio alla Società, manlevando quest'ultima da ogni e qualsiasi richiesta che venisse avanzata dagli Assicurati o loro aventi diritto.



Dove vale la copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>La denuncia dell'Infortunio con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato, corredata da certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Direzione della Società od all'Intermediario cui è assegnata la Polizza, entro 15 giorni lavorativi dall'Infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell'Art 1913 del Codice Civile.</p> <p>In seguito all'Infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente l'Assicurato dovrà inviare, ad intervalli non superiori a 30 giorni e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni.</p> <p>Quando l'Infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso alla Società.</p> <p>Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'Assicurazione.</p> <p>Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di indennizzo si prescrivono in 2 anni.</p>
Obblighi del Contraente / Assicurato	<p>La Società presta la garanzia e determina il Premio in base alle dichiarazioni fornite dal Contraente / Assicurato, che pertanto deve manifestare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio. Dichiarazioni inesatte o reticenze possono comportare sia il mancato Indennizzo del danno o un Indennizzo ridotto, sia il recesso o l'annullamento del Contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.</p> <p>Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio.</p> <p>Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.</p>
Obblighi dell'impresa	<p>In caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	<p>Il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo.</p> <p>In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.</p>
Ripensamento dopo la stipulazione	Non previsto
Diritto di recesso	<p>Dopo ogni Sinistro indennizzabile a termini di Polizza e sino al sessantesimo giorno dalla sua definizione, il Contraente o la Società possono recedere dal Contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi mediante lettera raccomandata. In caso di recesso esercitato dalla Società, la stessa metterà a disposizione del Contraente la quota di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.</p>



A chi è rivolto questo prodotto?

Il Contratto è diretto a persone con patente di guida valida, di età inferiore a 75 anni, che intendano assicurare se stessi e i propri trasportati contro i rischi da infortuni automobilistici.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
 20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20
E-mail: info@donauassicurazioni.it, **PEC:** amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it
 Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210
 Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
 n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 25% del premio infortuni, ma l'intermediario al quale ti rivolgerai potrà avere una provvigione inferiore.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami vanno inoltrati a: Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group – Reclami Assistenza Clienti - Via Bernardo Quaranta, 45 - 20139 Milano - Fax: 02 87369024 - e-mail: reclami@donauassicurazioni.it o tramite il link presente sul sito Internet della Compagnia - www.donauassicurazioni.it/ contatti/ reclami. La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Esclusivamente per lamentele relative al comportamento dell'Agente o dei suoi dipendenti e collaboratori, il reclamo può essere inoltrato oltre che a Donau anche all'Agente con il quale si è entrati in contatto.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, tel: 06.421331 - fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it . Fermo quanto sopra, i reclami possono essere indirizzati anche all'Organo di Vigilanza sulle Assicurazioni in Austria: Finanzmarktaufsicht (FMA) Otto Wagner Platz 5 A 1090 Wien. Resta salva la facoltà di adire l'Autorità giudiziaria.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa (Legge 10/11/2014 n.162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato Eventuali controversie tra le parti sull'entità del danno ovvero sulla natura delle riparazioni necessarie possono essere demandate ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o in mancanza di accordo dal presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede il Contraente. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere , ossia delle controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo: ➤ all'IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta; direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20
E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it
Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683